



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 9

Via Bellini, 106 - 36100 Vicenza

Tel. 0444/562487 - Fax 0444/961905

C.F.:95028740248

Sito: www.icvicenza9.gov.it

PEC: viic86200a@pec.istruzione.it

E-mail: viic86200a@istruzione.it

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Approvato dal Collegio dei Docenti della scuola dell'Infanzia K. T. Lampertico nella seduta del 07 gennaio 2013.

Approvato dal Collegio dei Docenti della scuola Primaria "Giovanni XXIII e Lino Zecchetto" nella seduta del 08 gennaio 2013.

Approvato dal Collegio dei Docenti della scuola secondaria di primo grado "G. Ambrosoli" nella seduta del 15 gennaio 2013.

Adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17 gennaio 2013.



ART. 1 - Riferimento di Legge.

La composizione e le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall'art. 7 del Decreto Legislativo. n. 297/94.

ART. 2 - Composizione

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente in servizio nell'Istituto. E' presieduto dal Dirigente scolastico e, in caso di suo impedimento, dal primo collaboratore. Fanno altresì parte del Collegio docenti gli insegnanti di sostegno che assumono la contitolarità di classi dell'istituto. Alle riunioni del Collegio dei docenti è ammessa la sola componente docenti, oltre al Dirigente scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei presenti).
2. Ciascun componente ha il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del Collegio. La giustificazione delle assenze avviene secondo le modalità previste dal CCNL. L'assenza è giustificata d'ufficio in caso di congedo ordinario o straordinario
In caso di assenza non giustificata si dà corso a procedimento disciplinare.

ART. 3 – Competenze del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti ha le attribuzioni e le competenze indicate dal D. Lgs. 297/94 e successive modifiche e integrazioni. È chiamato ad attuare la funzione primaria dell'Istituzione scolastica che è quella didattica ed educativo-formativa. In tale ambito, ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una meditata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e dei pareri dei Consigli di intersezione, interclasse, classe e dei criteri del Consiglio d'Istituto.

Art. 7 del Decreto Legislativo n. 297/1994

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
 - a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
 - b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
 - c) *delibera, ai fini della valutazione* degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
 - d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia



in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;

o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;

q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

ART. 4 - Convocazione delle sedute



1. Il Collegio dei docenti viene convocato dal Dirigente scolastico a mezzo di avviso scritto, con preavviso non inferiore a cinque giorni. Nel caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico, la convocazione è fatta da chi legalmente lo sostituisce.
2. Il Collegio dei docenti si insedia all' inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente scolastico e votato dal Collegio e, in ogni caso, almeno quattro volte durante l'anno scolastico.
3. Il Dirigente scolastico ha facoltà di convocare il Collegio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
4. Il Collegio dei docenti può essere altresì convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Nel caso di richiesta di almeno un terzo dei docenti, il Collegio dovrà essere convocato entro dieci giorni dalla data di ricezione a protocollo della richiesta.
5. Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, nel periodo di tempo compreso tra il primo settembre e il trenta giugno.
6. Qualora la seduta venga sospesa e la trattazione dei rimanenti argomenti sia rinviata ad altra seduta, non prevista nella convocazione, l'avviso di rinvio sarà confermato tramite circolare.
7. In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a 48 ore.
8. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine seduta.
9. L'ordine del giorno deve sempre prevedere, al primo punto, la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.
10. Ogni componente del Collegio dei docenti può richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'ordine del giorno. Tale richiesta deve essere fatta nel corso della seduta del Collegio, per l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva oppure, per iscritto, al Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima della convocazione del Collegio.
11. In caso di motivata necessità ed urgenza, il Dirigente scolastico può inserire all'ordine del giorno del Collegio, precedentemente convocato, ulteriori punti aggiuntivi dandone comunicazione mediante apposita circolare, con un preavviso di almeno 24 ore.
All'inizio della seduta l'ordine del giorno può essere integrato, se le integrazioni vengono accolte dai presenti all'unanimità.
12. Il Dirigente scolastico mette a disposizione dei docenti tutto il materiale informativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione.
13. Il Collegio può riunirsi in seduta comune a tutti gli ordini di scuola appartenenti al Comprensivo presso la sede centrale dell'istituto oppure in sedute differenziate per ordine di scuola presso la sede interessata.
14. Nel caso non si riuscisse ad esaurire i punti all'ordine del giorno, l'aggiornamento della seduta può avvenire per una sola volta.

ART. 5 - Validità delle sedute

La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto.

Le sedute del Collegio sono presiedute dal Dirigente scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal docente delegato.

1. La presenza dei componenti del Collegio dei docenti viene accertata mediante firma da apporre su apposito foglio, da restituire al segretario per essere allegato al verbale.
2. Accertata la presenza del numero legale (metà più uno dei componenti), il Presidente dà



inizio ai lavori

3. In mancanza del numero legale, entro quindici minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata deserta; è, comunque, redatto verbale con l'indicazione dei nominativi dei docenti assenti.
4. Nel corso dei lavori ogni docente può chiedere al Presidente di procedere alla verifica del numero legale. Qualora ne accerti la mancanza, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

ART. 6 - Discussione dell'ordine del giorno

Il Collegio è il luogo privilegiato del confronto democratico che si realizza attraverso la partecipazione e il proficuo contributo dei docenti. Tutti possono prendere la parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo averne fatto richiesta al Presidente. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente.

1. Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all'ordine del giorno, nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
2. Il Presidente regola la discussione consentendo a tutti gli iscritti a parlare di poter intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate e per non più di cinque minuti.
E' consentita a ciascun docente la possibilità di replica, per non più di due minuti.
3. Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito.
4. Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente, per un richiamo al regolamento del Collegio.
5. La discussione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente o di un suo incaricato, ovvero di un componente del collegio nel caso di autoconvocazione, di durata massima di 10 minuti.
6. L'ordine del giorno può essere modificato in seguito a mozione d'ordine, approvata dal collegio, secondo quanto previsto dal successivo art.7.
7. In caso di aggiornamento della seduta è possibile integrare i punti all'ordine del giorno.
I punti rinviati hanno priorità assoluta nella discussione.
8. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

ART. 7 - Mozioni d'Ordine

1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro del collegio può presentare una mozione d'ordine che può essere di uno dei tre tipi seguenti:
 - a) pregiudiziale: mira ad ottenere la non discussione dell'argomento;
 - b) sospensiva: è finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento;
 - c) modificativa: chiede la variazione della sequenza dei punti all'ordine del giorno non ancora discussi.
2. La mozione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo un intervento a favore ed uno contro, di non oltre tre minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il collegio con voto palese.
4. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.

ART. 8 - Svolgimento e durata degli interventi



1. Per poter intervenire, è necessario iscriversi a parlare, anche per alzata di mano, presso la presidenza.
2. Nessuno può intervenire nel dibattito se non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
3. La durata degli interventi non può eccedere i cinque minuti, con diritto di replica per tre minuti.
4. Tutti i membri del collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo previsto.
5. Il Presidente, fatta salva la sua facoltà d'intervento sui punti di trattazione, può replicare agli oratori solo quando è posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

ART. 9 - Dichiarazione di voto

1. Esauriti gli iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alle operazioni di voto.
2. Il Presidente legge le proposte di delibera e le proposte in votazione.
3. Ciascun membro del collegio può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro o si asterrà, per un tempo non superiore ai due minuti.
4. Ogni dichiarazione di voto può essere verbalizzata su esplicita richiesta del dichiarante.
5. Avviate le operazioni di voto non è più possibile intervenire per nessun motivo.

ART. 10 - Votazione

1. Terminata la discussione, previo accertamento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la votazione.
2. Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La votazione può avvenire per alzata di mano; per appello nominale, con registrazione dei nomi; per scheda segreta. Per il conteggio dei voti vengono incaricati due docenti. Ogni membro del collegio ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In tal caso, ad inizio seduta, il Collegio designa tre docenti, di cui uno assume la funzione di presidente e gli altri due di scrutatori. La votazione avviene mediante scheda da depositarsi all'interno di un' apposita urna.
4. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
5. Non è prescritta l'adozione dello scrutinio segreto per i provvedimenti che, pur concernendo persone, costituiscono accertamento obiettivo di un fatto puro e semplice, con esclusione di esercizio di un qualsivoglia potere discrezionale. Rientrano in tali provvedimenti le assegnazioni ai docenti di funzioni strumentali al P.O.F. e simili.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al primo periodo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
7. Qualora siano in discussione più di due proposte in alternativa, si procede ad una prima votazione; se una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti viene



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 9

Via Bellini, 106 - 36100 Vicenza

Tel. 0444/562487 - Fax 0444/961905

C.F.:95028740248

Sito: www.icvicenza9.gov.it

PEC: viic86200a@pec.istruzione.it

E-mail: viic86200a@istruzione.it

approvata. Nel caso in cui tale *quorum* non venga raggiunto da nessuna proposta, si procede ad un ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

8. Nel caso siano stati presentati emendamenti e/o integrazioni ad una proposta presentata, si procede prima alla votazione separata di ciascun emendamento-integrazione, successivamente alla votazione della proposta nella sua globalità.
9. Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione di un membro del collegio, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
10. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.



ART. 11 - Condotta durante le sedute

1. L'importanza e la delicatezza dei compiti del Collegio dei docenti richiedono che ciascuna riunione si svolga in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione
2. I componenti il Collegio, durante la trattazione degli argomenti, hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui.
3. Se un componente del Collegio lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente è tenuto a richiamarlo. Dopo un secondo richiamo fatto allo stesso componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può togliergli la parola.
4. Quando nella sala delle riunioni sussista un disordine tale da non consentire il regolare e sereno svolgimento dei lavori, nonostante i ripetuti richiami, il Presidente ha la facoltà di sospendere la riunione a tempo determinato o a data da destinarsi.

ART. 12 - Attribuzioni della Presidenza.

Il Presidente presiede il Collegio e ne assicura il corretto funzionamento. In particolare:

1. apre la seduta;
2. dà la parola;
3. cura, guida e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
4. illustra le proposte e precisa i termini delle questioni trattate;
5. può affidare ad un docente l'illustrazione delle proposte;
6. stabilisce la sequenza delle votazioni;
7. proclama l'esito delle votazioni;
8. dichiara sciolta la seduta del Collegio;
9. assicura il rispetto delle norme del Regolamento del collegio.

ART. 13 - Verbalizzazione delle riunioni

1. Il Dirigente scolastico attribuisce le funzioni di Segretario del Collegio ad uno dei docenti collaboratori.
2. Il Segretario redige, su apposito registro a pagine numerate, processo verbale di ciascuna seduta del Collegio, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.
3. Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, il numero dei presenti, il nome degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni e il dispositivo delle deliberazioni. Ogni docente ha diritto di chiedere che nel verbale siano trascritte sue eventuali dichiarazioni.
4. All'inizio di ogni adunanza il Collegio procede all'approvazione del verbale della seduta precedente, previa sua pubblicazione nell'aula docenti, almeno cinque giorni prima della data della seduta.
5. Ogni docente, nella seduta in cui si approva il verbale, ha diritto di rilevare eventuali errori e chiedere le opportune modificazioni o rettifiche, senza tuttavia riaprire la discussione.

ART. 14 - Revoca di deliberazioni precedenti.

1. Il Collegio può adottare deliberazioni che comportino modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, facendone espressa e chiara menzione nel provvedimento della revoca e/o della modificazione.



ART. 15 - Conclusione delle sedute.

1. Il Presidente dichiara chiusa la seduta del Collegio dei Docenti allorché si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Quando, all'ora prevista per la chiusura della discussione, non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta e comunica che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
3. Nel caso in cui venga rilevata l'urgenza di trattare tutti gli argomenti all'ordine del giorno e non sia stato previsto nell'avviso di convocazione la prosecuzione della seduta, il Presidente ha facoltà di decidere di non sospendere la riunione, fino all'esaurimento dei punti iscritti all'ordine del giorno.
4. Di norma, non è consentito ad alcun componente il collegio di lasciare l'assemblea prima che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta.

ART. 16 - Commissioni

1. Il Collegio dei docenti può nominare Commissioni per lo studio di particolari questioni o per compiere lavori preparatori in ordine a tutte le materie nelle quali ha specifica competenza.
2. Ogni Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico o da un docente delegato con funzione di coordinatore.
3. La Commissione è convocata per la prima volta dal Dirigente scolastico e successivamente o dal Dirigente scolastico o dal coordinatore, secondo le esigenze.
Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono la Commissione.
4. I componenti la Commissione decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri individuato dal coordinatore.
6. Copia del verbale di ciascuna seduta della Commissione è trasmessa al Dirigente scolastico affinché sia depositata nell'apposito registro. Tale deposito ha carattere obbligatorio.
7. La Commissione deve riferire al Collegio sulle questioni di competenza, secondo i termini stabiliti all'atto della sua costituzione.
8. Il Collegio, sentito il relatore, delibera in via definitiva sulla materia oggetto di studio o di preparazione da parte della Commissione.

ART. 17 - Programmazione delle attività.

1. Il Collegio dei docenti programma le attività relative alle proprie competenze, durante l'anno scolastico in corso, in modo da realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
2. Il Collegio opera in forma coordinata con gli altri Organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, sulle medesime materie.

ART. 18 - Dipartimenti disciplinari

1. Il Collegio dei docenti si articola nei vari Dipartimenti Disciplinari i quali agiscono come



organi di gestione didattica.

2. Ciascun Dipartimento è costituito dai docenti della medesima disciplina o dai docenti di aree disciplinari affini.
3. Ogni Dipartimento è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato con funzione di coordinatore.
4. Il Dipartimento è convocato per la prima volta dal Dirigente scolastico e successivamente o dal Dirigente scolastico o dal coordinatore, secondo le esigenze.
Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono il Dipartimento.
5. I componenti il Dipartimento decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri individuato dal coordinatore.
7. Copia del verbale di ciascuna seduta del Dipartimento è trasmessa al Dirigente scolastico affinché sia depositata nell'apposito registro. Tale deposito ha carattere obbligatorio.
8. Il Dipartimento deve riferire al Collegio sulle questioni di competenza, secondo i termini stabiliti all'atto della sua costituzione.

ART. 19 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio successiva a quella in cui è approvato ed ha validità fino a quando non verrà modificato.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento sono possibili previa approvazione da parte dei due terzi dei presenti.
3. Il rispetto del presente regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme in vigore in materia di funzionamento degli OO.CC. scolastici.

Il Dirigente Scolastico
Alcide Norbiato